

<b>ORIGINALE</b>	 <b>Comune di Nerviano</b> <b>Città Metropolitana di Milano</b>	<b>C.C.</b>	<b>Numero</b>	<b>Data</b>
			<b>16</b>	<b>28-02-2022</b>
			<b>Tit. I</b>	<b>Cl. 6</b>
<b>OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI.</b>				

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### ADUNANZA Pubblica - SESSIONE Ordinaria

di Prima convocazione tenutasi nel Palazzo Comunale il giorno 28-02-2022 – alle ore 20:45.

Dei Consiglieri assegnati ed in carica:

COLOMBO DANIELA	P	LATTUADA LORENZO	P
LAVAZZETTI GIUSEPPE MARCO	P	CODARI ARIANNA	P
COLOMBO MICHELE LUIGI	P	COZZI MASSIMO	P
POMPA FRANCESCO	P	GUAINAZZI DAVID MICHELE	A
COZZI GIOVANNA	P	AIRAGHI ALBA MARIA	P
CAVALERI KATIA	P	FRANCESCHINI GIROLAMO	P
BINA MARCO	P	FORLONI ANTONELLA	P
BANFI SERGIO	P	GARAVAGLIA SERGIO	A
TAGLIAFERRI SILVIA	P		

CONSIGLIERI PRESENTI N. 15    CONSIGLIERI ASSENTI N. 2.

Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori Signori: Minoja Claudio Ettore Adolfo, Re Depaolini Maria Carolina, Alfieri Laura Giuseppina, Parini Sergio Giuseppe e Cozzi Flavio.

Partecipa il Vice Segretario Generale Dr.ssa Silvia Ardizio.

Ai sensi dell'art. 42 dello statuto assume la presidenza il Consigliere Sig. LATTUADA LORENZO, eletto presidente del consesso con deliberazione n. 46/C.C. del 29.10.2021.

COMUNE DI NERVIANO  
(Città Metropolitana di Milano)

DELIBERAZIONE N. 16/C.C. DEL 28-02-2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI.

Escono dall'aula i Consiglieri Guainazzi D.M. e Garavaglia S.  
Consiglieri presenti in aula n. 15 su n. 17 assegnati ed in carica.  
Risultano assenti i Consiglieri Sigg. Guainazzi D.M. e Garavaglia S.

L'Assessore ai Lavori Pubblici e Territorio – Parini Sergio – su invito del Presidente, relaziona in merito all'argomento così come integralmente riportato nel verbale della discussione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B).

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- l'art. 8, comma 10, lett. c) della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i., prevede per i Comuni non metanizzati o aventi frazioni non metanizzate, ricadenti nella Zona Climatica E come individuata con D.R.R. 26 luglio 1993 n. 142, l'applicazione di un beneficio economico consistente nella riduzione per l'utente finale del costo del gasolio e del gas petrolio liquefatto (G.P.L.);
- l'art. 4, comma 2, del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2000, n. 354, precisa che per "*frazioni di Comuni*" si devono intendere "*le porzioni edificate di cui all'art. 2 comma 4, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse*";
- l'art. 13, comma 2 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (legge finanziaria 2002) estendeva i predetti benefici fiscali anche alle "*frazioni parzialmente non metanizzate, limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorchè nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.*". Tale ultima concessione non è stata resa strutturale ed è stata, quindi riconfermata, di anno in anno, in sede di legge finanziaria fino alla Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009);
- il mancato richiamo al predetto art. 13, comma 2, della Legge n. 448/2001, a partire dalla Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), comporta la non applicazione della riduzione di prezzo alle frazioni parzialmente non metanizzate comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale; il beneficio fiscale di cui trattasi risulta, pertanto, applicabile solo ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle "*porzioni edificate di cui all'art. 2, comma 4, del D.P.R. 26*

agosto 1993, n. 412, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale” (art. 4, comma 2, D.L. n. 268/2000);

- l’Agenzia delle Dogane, con nota n. 41017 del 12 aprile 2010, ha chiarito che “per effetto del combinato disposto dell’articolo 8, comma 10, lett. C) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 4, comma 2 del Decreto Legge 30 settembre 2000, n. 268, il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi di combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle porzioni edificate (...) non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, , al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse. Tenuto conto di quanto sopra, tutto il territorio comunale posto al di fuori del centro abitato dove insiste la sede comunale va considerato nel suo insieme e rappresenta, in sostanza, un’unica “frazione” (comprendente anche le case sparse, ed a qualunque altitudine siano collocate), nella quale deve essere individuata, di volta in volta, con delibera, la parte “non metanizzata”.”

Dato atto che:

- ai sensi del citato art. 8. comma 10, lett. c) della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i., le zone del territorio comunale non metanizzate devono essere individuate con deliberazione di Consiglio Comunale a cura degli enti locali interessati all’applicazione del suddetto beneficio economico. Tali delibere devono essere comunicate ai Ministeri competenti entro il 30 settembre di ogni anno;
- ai sensi dell’art. 17 bis, comma 2, del Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2003, n. 200, “l’articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall’articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, si interpreta nel senso che l’ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione”.

Dato atto altresì che, ai fini dell’applicazione del beneficio in oggetto il Comune di Nerviano appartiene alla Zona Climatica E in base all’Allegato A al D.P:R. 26 agosto 1993, n. 412;

Preso atto che:

- per la definizione di “centro abitato” è necessario fare riferimento, come precisato dall’Agenzia delle Dogane con la nota n. 41017 del 12 aprile 2010 sopra richiamata, a quanto stabilito dall’art. 4 del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) e alla conseguente delimitazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del succitato art. 4;
- in ottemperanza alla predetta norma nel Comune di Nerviano sono state approvate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 160 del 9.12.2008 e n. 63 del 30.5.2019, relative all’individuazione e aggiornamento della delimitazione del centro abitato;
- la delimitazione del centro abitato e la conseguente delimitazione delle aree non metanizzate esterne rispetto allo stesso sono propedeutiche alla concessione del beneficio fiscale in parola.

Ritenuto opportuno stabilire, ai fini dell’individuazione delle aree non metanizzate esterne rispetto al centro abitato, in assenza di disposizioni specifiche a tal riguardo, il criterio che

individua come aree metanizzate quelle ricadenti in una fascia di distanza minima di 30 metri nelle diverse direzioni, a partire dalla rete di distribuzione del gas, criterio peraltro analogo a quello adottato da altri enti del territorio nazionale e determinato in base alla sostenibilità economica della spesa per l'allacciamento alla rete di distribuzione del gas naturale;

Vista la cartografia "AREE NON METANIZZATE" (ALLEGATO A) che individua tutte le aree del territorio del Comune di Nerviano esterne al centro abitato, elaborata sovrapponendo la delimitazione del centro abitato alla rete di distribuzione del gas naturale del Comune di Nerviano, messa a disposizione in data 3.10.2020 prot N. 27246 e in data 30.11.2021 prot. N. 36807 da 2i Rete Gas S.p.A., società concessionaria della distribuzione del gas;

Atteso che:

- hanno diritto al beneficio economico ex art. 8 della Legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i. gli insediamenti che, oltre a non essere collegati alla rete di distribuzione del gas naturale, siano situati nelle "AREE NON METANIZZATE" individuate nella succitata cartografia e siano distanti oltre 30 metri dalla rete di distribuzione del gas naturale nelle diverse direzioni;

- le agevolazioni previste dalla Legge verranno applicate direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, utilizzando la planimetria che sarà pubblicata, se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato e sia distante oltre 30 metri dalla rete di distribuzione del gas naturale;

Visti:

- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 48 dello Statuto del Comune di Nerviano;
- l'art. 8, comma 10, lett C) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e s.m.i.;
- l'art. 17 bis, comma 2, del Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla Legge 1 agosto 2003, n. 200;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione comunale;

Visto il parere allegato in merito alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 15 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

1. di approvare, secondo quanto indicato in premessa, ai fini dell'applicazione del beneficio economico relativo alla riduzione per l'utente finale del costo del gasolio e del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.), previsto dall'art. 8, comma 10, lettera c), della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, la cartografia "AREE NON METANIZZATE" (ALLEGATO A);

2. di stabilire che hanno diritto al beneficio economico ex art. 8 della Legge 23/12/1998 n. 448 e s.m.i. gli insediamenti che, oltre a non essere collegati alla rete di distribuzione del gas naturale, siano situati nelle “AREE NON METANIZZATE” individuate nella succitata cartografia e siano distanti oltre 30 metri dalla rete di distribuzione del gas naturale nelle diverse direzioni;
3. di disporre la trasmissione della presente deliberazione ai Ministeri competenti come individuati dal predetto art. 8, comma 10, lettera c), della Legge 23 dicembre 1998 n. 448 e s.m.i.;
4. di dare massima pubblicità al presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione comunale.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 15 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 15 consiglieri presenti e votanti;

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. n. 267/2000.

**Approvato e sottoscritto.**

**Il Presidente  
(Lorenzo Lattuada)**

**Il Vice Segretario Generale  
(Dr.ssa Silvia Ardizio)**

---

**Il sottoscritto Vice Segretario Generale**

**ATTESTA**

**che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.**

**Il Vice Segretario Generale  
(Dr.ssa Silvia Ardizio)**

---

**Il sottoscritto Vice Segretario Generale**

**DISPONE**

**che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 25.03.2022 all'8.04.2022.**

**Il Vice Segretario Generale  
(Dr.ssa Silvia Ardizio)**

---